PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6198 di Giovedì 19 novembre 2026

Fotovoltaico e VIA: come gestire più progetti sulla stessa stazione

Un interpello ambientale della Provincia di Pavia al MASE chiarisce le regole per le Valutazioni di Impatto Ambientale e i procedimenti PAUR quando diversi impianti agrivoltaici o fotovoltaici condividono la medesima sottostazione elettrica di rete Terna.

Roma, 19 Nov ? La diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nel settore fotovoltaico e agrivoltaico, pone frequentemente le amministrazioni locali, i progettisti e gli HSE manager di fronte a complessità procedurali legate alle infrastrutture di rete. Quando più operatori privati propongono progetti distinti sul medesimo territorio, è prassi consolidata dal punto di vista tecnico ed elettrico che i diversi impianti condividano la stessa **stazione di raccolta o sottostazione Terna** per l'immissione dell'energia nella rete di trasmissione nazionale.

Questa configurazione ingegneristica genera tuttavia un nodo amministrativo: come evitare duplicazioni istruttorie o paralisi procedurali quando più istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** convergono contemporaneamente sulla medesima opera di connessione?

Sul tema è intervenuto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la **risposta prot. n. 108770 del 21 maggio 2026**, fornendo riscontro all'**istanza di interpello ambientale prot. n. 60375 del 19 marzo 2026**, presentata dalla Provincia di Pavia ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Il quesito della Provincia di Pavia: il rischio di sovrapposizione procedurale

In qualità di autorità competente ai sensi della Legge Regionale lombarda n. 8/2025, la Provincia di Pavia ha sottoposto al Ministero due distinti scenari operativi.

Nel **caso generale**, presso l'ente provinciale sono state depositate plurime istanze di VIA/PAUR (ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006) relative alla realizzazione e all'esercizio di impianti agrivoltaici che condividono la medesima nuova sottostazione Terna in ampliamento di una stazione esistente. Sebbene la progettazione della sottostazione sia curata da una società proponente "capofila", l'articolo 9 del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) impone che ogni singolo progetto presentato sia completo non solo della documentazione dell'impianto di produzione, ma anche di quella relativa alle opere di connessione di utenza e di rete. Tali infrastrutture, pur non rientrando singolarmente nelle categorie soggette a valutazione ambientale, devono essere sottoposte a VIA in quanto opere necessarie all'esercizio dell'impianto principale.

L'amministrazione provinciale ha quindi evidenziato la criticità di dover avviare molteplici procedimenti di VIA aventi ad oggetto la medesima porzione di progetto, chiedendo al dicastero:

> «*con quali modalità si possano gestire (avviare, sospendere, archiviare, ecc.) le istanze di VIA/PAUR pervenute al fine di non incorrere in sovrapposizione dei procedimenti di VIA relativi alla nuova sottostazione, anche*

considerando che un'istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere non può essere presentata senza la preventiva o contestuale VIA».

Il **caso specifico** riguarda invece una situazione transitoria di riparto delle competenze: presso il MASE risulta già in corso una VIA statale per un impianto agrivoltaico comprensivo di nuova sottostazione Terna, avviata prima del trasferimento delle competenze alle Regioni (e successivamente delegate alle Province in Lombardia). A seguito di tale passaggio normativo, la Provincia ha ricevuto nuove istanze di VIA/PAUR per ulteriori impianti fotovoltaici e agrivoltaici che prevedono l'allaccio alla medesima sottostazione già al vaglio statale, sollevando il medesimo dubbio sull'armonizzazione e sulla gestione delle istruttorie.

Pubblicità

Il quadro normativo: l'inscindibilità tra impianto e opere connesse

Nella propria analisi tecnica, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE richiama preliminarmente i principi cardine del **D.Lgs. 152/2006**. L'articolo 5 definisce la VIA come la valutazione degli impatti ambientali di un progetto, richiedendo la stima preventiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, che la realizzazione di lavori, impianti e opere determina sul contesto ambientale. L'articolo 10 ribadisce inoltre che la valutazione ambientale costituisce presupposto o parte integrante dei procedimenti autorizzatori, condizionando il rilascio dei titoli abilitativi pur rimanendo distinta dal momento autorizzatorio in senso stretto.

Sulla base di questo impianto normativo, il Ministero esclude la possibilità di sospendere o stralciare la valutazione delle opere di rete dai singoli procedimenti. L'opera connessa deve infatti essere esaminata volta per volta all'interno del singolo progetto che la richiama, garantendo l'autonomia istruttoria di ciascuna iniziativa imprenditoriale.

La risposta del MASE: autonomia valutativa e tutela del proponente

Il chiarimento ministeriale pone l'accento sui rischi giuridici e procedurali che deriverebbero dal vincolare l'esito ambientale di un impianto all'iter amministrativo avviato da un soggetto terzo. Nel testo della risposta, il MASE precisa infatti che la valutazione autonoma nell'alveo del singolo procedimento serve ad evitare che l'istanza di compatibilità ambientale risulti compromessa:

«*Ciò è tanto più evidente laddove il proponente capofila, cui compete anche, secondo le modalità previste da TERNA, la progettazione e l'acquisizione del benestare della stazione o della sottostazione, non prosegua l'iniziativa o il procedimento ovvero sia destinatario di un provvedimento di VIA negativo. In tal modo si garantisce che ciascun progetto presentato con istanza di VIA/PAUR si fondi su una documentazione ambientale completa e coerente, senza dipendere in modo esclusivo da un procedimento altrui che potrebbe rimanere incompiuto o non definito*».

Di conseguenza, le amministrazioni competenti non devono archiviare o sospendere le istanze sopraggiunte in attesa della definizione del procedimento "capofila", ma devono istruire ciascun progetto nella sua interezza.

Quando è possibile evitare la duplicazione dell'istruttoria

Pur affermando il principio dell'unitarietà e dell'autonomia della valutazione per ogni singolo progetto, il Ministero individua un meccanismo di semplificazione amministrativa applicabile nel caso in cui uno dei procedimenti giunga a conclusione prima degli altri.

Qualora la sottostazione Terna sia già stata oggetto di una valutazione ambientale compiutamente espletata in un altro procedimento, l'autorità procedente ha la facoltà di recepire e utilizzare gli esiti di tale istruttoria, evitando di ripetere da zero le verifiche tecniche sulla medesima infrastruttura. Il MASE subordina tuttavia questa facoltà a precise condizioni di rigore tecnico-documentale:

> «*Resta ferma la facoltà dell'amministrazione competente, qualora si tratti della medesima opera connessa già oggetto di una valutazione ambientale compiutamente espletata in altro procedimento, di avvalersi di tale valutazione, purché risulti pertinente, aggiornata e coerente rispetto al progetto in esame. Tale utilizzo può avvenire nei limiti in cui la documentazione esistente consenta di comprendere adeguatamente gli impatti dell'opera connessa e le sue interazioni con il nuovo impianto, senza imporre una nuova VIA duplicativa sulla stessa struttura, ma sempre nell'ambito della valutazione unitaria del progetto che la richiede*».

Indicazioni operative per progettisti e amministrazioni

Le conclusioni del Ministero si applicano indistintamente sia al caso generale di procedimenti pendenti presso il medesimo ente territoriale, sia al caso specifico di interferenza tra una VIA statale in itinere presso il MASE e nuove istanze regionali o provinciali, a prescindere da quale sia l'autorità competente ad effettuare la valutazione ambientale.

In sintesi, la VIA deve sempre riguardare **ciascun progetto unitariamente considerato**, comprensivo delle relative opere connesse valutate in autonomia nello stesso procedimento. Per i tecnici, i consulenti ambientali e gli HSE manager impegnati nella progettazione e valutazione ambientale delle opere, ciò comporta la necessità di allegare sempre a ogni istanza di VIA/PAUR il quadro progettuale e ambientale completo anche delle opere di rete condivise, verificando attentamente le interazioni cumulative e la coerenza documentale con eventuali istruttorie già concluse sul medesimo nodo elettrico.

MASE - Risposta prot. n. 108770 del 21 maggio 2026, all'istanza di interpello ambientale prot. n. 60375 del 19 marzo 2026 - Istanza di interpello ambientale ex art 3-septies del D. lgs. 152/2006 in merito alla contemporaneità di Valutazioni di Impatto Ambientale di diversi proponenti su stesse opere connesse (stazioni allaccio Terna) ad impianto agrivoltaici/fotovoltaici

RXY

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.